

[Imposta di bollo assolta]

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 2372/AMB del 13/05/2022

UD/AIA/100-R

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147.

Categoria di attività IPPC: 5.1 lett. d) e 5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Comune di Codroipo, Via Prati Loreto n. 34

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

Premesso:

- che con nota del 14/06/2021, iscritta al prot. n. 33087 di pari data, la società FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 3 lett. a.) dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Codroipo (UD), Via Prati Loreto n. 34. Unitamente all'istanza di riesame la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale relativa ai seguenti interventi:
 - rinuncia a ricevere rifiuti pericolosi di cui ai codici EER: 061304*, 101309* e 160111*;
 - ampliamento dell'estensione del settore di conferimento;
 - possibilità di sottoporre a pressatura anche il rifiuto CER 170604 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03" [ad oggi è autorizzata la pressatura dei soli rifiuti CER 170601* e 170603*];
 - raddoppio del numero di cassoni adibiti allo stoccaggio del rifiuto CER 150106 "Imballaggi in materiali misti" e rilocalizzazione (da area H ad area T) del cassone di stoccaggio del rifiuto CER 170604 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*" con riduzione della volumetria dello stesso (da 30 mc a 5 mc);
- che con nota iscritta al prot.n. 36575 di data 01/07/2021 la società ha presentato integrazioni volontarie concernenti la sostituzione degli elaborati: Relazione tecnica di progetto e Scheda C Scarichi idrici;
- che con nota prot. n. 36926 del 02/07/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;

- che con nota del 06/07/2021, iscritta al prot. n. 37490 di pari data, la società ha richiesto una proroga di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste; tale proroga è stata accordata con nota prot.n. 39267 di data 15/07/2021;
- che con nota del 31/08/2021, iscritta al prot. n. 47288, la società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- che con nota prot.n. 52945 del 29/09/2021 (prot.n.53162 del 30/09/2021 trasmessa alla società a causa di errato invio) trasmessa al Comune di Codroipo, all'ARPA, all'ASUFC, al CAFC spa [Gestore del Servizio Idrico Integrato], all'AUSIR, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, al Servizio Gestione Risorse idriche e, per conoscenza, al Servizio Valutazioni ambientali, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 11/11/2021;
- in data 11 novembre 2021 si è riunita in forma sincrona e modalità simultanea, tramite utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- che la conferenza ha valutato, congiuntamente al riesame delle condizioni dell'autorizzazione, le modifiche non sostanziali comunicate dal gestore, come risulta dal verbale di riunione di data 11/01/2021;
- che al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 61963 del 12/11/2021;
- con nota iscritta al prot.n. 430 del 05/01/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 2159 del 17/01/2022 (prot.n. 3370 del 24/01/2022 trasmessa alla società a causa di errato invio) le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi per il giorno 01/03/2022; successivamente posticipata con nota prot.n. 9497 del 22/02/2022 al giorno 08/03/2022 e ulteriormente posticipata su richiesta di ARPA FVG con note prot.n. 12797 del 07/03/2022 e prot.n. 13687 del 09/03/2022 al 23/03/2022;
- con nota iscritta al prot. n. 13278 del 08/03/2022 la società ha trasmesso quale integrazione volontaria la Tavola n.2 "particolari e sezioni dei camini" (rev.03) relativa allo stato di fatto dei condotti di emissione modificati in seguito alla sostituzione dei filtri assoluti; tale documentazione è stata inoltrata per le vie brevi ad ARPA FVG e al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'inquinamento.
- in data 23 marzo 2022, al termine di approfondita discussione la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo con valenza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della società Friulana Costruzioni s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita al civico n. 34 di Via Prati Loreto in Comune di Codroipo e approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili
 quale parte integrante e sostanziale del verbale della riunione di data 23/03/2022.
- con nota prot. n. 18580 del 31/03/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00;

Atteso:

- che con nota iscritta la prot.n. 36562 di data 01/07/2021, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - *“Relazione di proposta monitoraggio 29-sexies”* – Allegato 9.1;
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020] – Allegato 9.2;
- che, in base a quanto previsto dal punto 6 del succitato provvedimento per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa è stata valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame;
- che a seguito della pubblicazione degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, sul sito WEB della Regione in data 30/09/2021, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che in merito alle modifiche non sostanziali proposte dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso con nota prot. n. 45758 del 23/08/2021, con la quale concordava sulla natura non rilevante delle ripercussioni negative sull'ambiente legate alla attuazione delle modifiche proposte e non riteneva, quindi, dovuta alcuna procedura di sua competenza.

Dato atto che la procedura di riesame di cui all'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *“Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione *“in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di*

effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."

Considerato che è stata svolta con esito favorevole la verifica dei criteri localizzativi di cui all'art. 15 della L.R. 34/2017 e al decreto del 19 marzo 2018, n. 058/Pres;

Considerato che in data 26 ottobre 2017 è entrata in vigore Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 che art.28 impone il collaudo degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

Visto l'articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", come introdotto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione al prot.n. 18775 di data 1 aprile 2022;

Vista l'iscrizione all'elenco "White list" e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito in atti al prot.n. 430 di data 05/01/2022 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società Friulana Costruzioni s.r.l.;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori 12 (dodici) anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Friulana Costruzioni s.r.l. – sede legale in Comune di Sedegliano via Diego Di Natale n. 20/22, codice fiscale e part. IVA 02101950307 – per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Codroipo, via Prati Loreto n. 34.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 23 marzo 2022, recepiscono le modifiche non sostanziali comunicate in sede di istanza di riesame e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente paragrafo contiene l'elenco della documentazione acquisita dalla Regione e valutata dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, divisa in base ai protocolli di ricevimento che ne definiscono la revisione più recente. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.

Allegati all'istanza prot. n. 33087/2021:

- Modello di domanda (3.0);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 (3.1);
- Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria come stabilita dal dm 24/04/2008 e art. 3 della LR 11/2009 (3.2);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza [L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997] (3.3);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie [L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991] (3.4);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di inquinamento acustico [L.R. 16/2007 e Legge 447/1995] (3.5);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio altri titoli (3.6);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017 (3.7);
- Relazione tecnica e relazione CLIR;
- Planimetrie di inquadramento;
- Planimetria layout impianto – stato di fatto;
- Planimetria layout impianto – modifica;
- Planimetria emissioni atmosfera;
- Planimetria reti idriche;
- Valutazione impatto acustico;
- Valutazione conformità BAT;
- Scheda A – Scheda tecnica impianto;
- Scheda B – Emissioni INAT;
- Scheda C – Scarichi idrici;
- Scheda D – Materie prime ausiliarie;
- Scheda E – Emissioni sonore;
- Scheda F – Energia.

Allegati alla nota prot.n. 36575/2021 (integrazioni volontarie):

- Relazione tecnica – rev.01;
- Scheda C – Scarichi idrici – rev.01;

Allegati alla nota prot.n. 36562/2021:

- Relazione di riferimento;
- Relazione monitoraggio 29 sexies;

Allegati alla nota prot.n. 47228/2021:

- Modello di domanda [CORRETTO];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 [CORRETTA];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza [L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997] [CORRETTA];
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017[MODIFICATA];
- Sintesi non tecnica;
- Planimetria catastale;
- Planimetria processo – stato di fatto;
- Planimetria processo – modifica;
- Planimetria emissioni atmosfera e prospetti camini;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Piano di ripristino ambientale;

Allegati alla nota prot. n. 430/2022:

- Relazione integrativa;
- Planimetria processo – modifica [MODIFICATA];
- Planimetria emissioni atmosfera e prospetti camini _rev.02;
- Piano di monitoraggio e controllo [MODIFICATO];

Allegati alla nota prot. n. 13278/2022 (integrazioni volontarie):

- Planimetria emissioni atmosfera e prospetti camini _rev.03;

3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte terza, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006;
- per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

4. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto sin qui stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione il Gestore si conforma a quanto stabilito nei seguenti allegati:

- Allegato A "Scheda riepilogativa installazione";
- Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo";
- Allegato D "Migliori tecniche disponibili" in base alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

nonché a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni, come dettagliatamente richiamate al p.to 2 ELABORATI DI PROGETTO, se non in contrasto o modificate dal presente atto.

5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e alla Società gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

6. COLLAUDO

È fatto obbligo al Gestore di comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo del collaudatore ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 34/2017. Il certificato di collaudo dell'impianto deve essere consegnato alla Regione entro i 6 mesi successivi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

7. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

8. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino

all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

9. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia finanziaria è determinato in euro 83.987,60 che deve essere prestata a favore della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/2017, nei termini e con le modalità di cui al punto 1.4 dell'Allegato B Limiti e prescrizioni.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni dei precedenti decreti n. 1213/2012, come successivamente volturato, aggiornato e modificato con successivi n. 2333/2014, 2099/2015, 2499/2016, 546/2018 e 3277/2020, sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Friulana Costruzioni s.r.l., al Comune di Codroipo, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (AsuFC), CAFC S.p.A., Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, via Roma n. 9.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]